



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 5 – Maggio 2024

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

Sommario

| | |
|--|---|
| Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea | 2 |
| Conclusioni dell'Avvocato Generale, presentate il 7 maggio 2024, causa C-4/23, <i>Mirin</i> | 2 |
| Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani | 2 |
| Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 maggio 2024, <i>A.D. e altri c. Svezia</i> , ric. n. 22283/21 | 2 |
| Corte europea dei diritti umani, decisione (inammissibilità) del 16 maggio 2024, <i>F.O. & G.H. c. Belgio</i> , ric. n. 9568/22..... | 3 |
| Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 maggio 2024, <i>Mirzoyan c. Repubblica Ceca</i> , ric. nn. 15117/21 e 15689/21 | 3 |
| Corte europea dei diritti umani, decisione (radiazione dal ruolo) del 16 maggio 2024, <i>M.H. & M.H. c.</i> <i>Grecia</i> , ric. n. 114/19..... | 4 |
| Giurisprudenza nazionale | 4 |
| Corte costituzionale, sentenza del 14 maggio 2024, n. 88..... | 4 |
| Tribunale di Firenze, Sez. Protezione Internazionale, decreto del 23 maggio 2024 | 5 |

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Conclusioni dell'Avvocato Generale, presentate il 7 maggio 2024, causa C-4/23, *Mirin*](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Cittadinanza – Diritto di circolazione e libero soggiorno – Cambiamento di genere – Riconoscimento negli Stati membri

Fatto: Un cittadino rumeno veniva registrato alla nascita in Romania come di sesso femminile. Dopo essersi trasferito nel Regno Unito, acquisiva la cittadinanza britannica per naturalizzazione, pur mantenendo la sua cittadinanza rumena. Nel Regno Unito, il ricorrente cambiava il suo prenome e il suo titolo civile da femminile a maschile e otteneva un «*Gender Recognition Certificate*» (GRC), atto che conferma la sua identità di genere maschile. Chiedeva dunque alle autorità amministrative rumene di iscrivere nel suo atto di nascita le indicazioni relative al cambiamento di prenome, sesso e codice numerico personale, in modo da farlo corrispondere al sesso maschile. Tuttavia, le autorità rumene respingevano le sue richieste, invitandolo a seguire una nuova procedura giudiziaria in Romania, volta a ottenere direttamente l'approvazione del cambiamento di sesso. Il Tribunale di Bucarest, adito dal ricorrente per ottenere l'adeguamento del suo atto di nascita al suo nuovo prenome e alla sua identità di genere, sollevava alcune questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia.

Esito/punto di diritto: Secondo l'Avvocato Generale, l'art. 21 TFUE nonché gli articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impediscono alle autorità di uno Stato membro di rifiutarsi di riconoscere e di iscrivere nell'atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il prenome e l'identità di genere legalmente dichiarati e acquisiti in un altro Stato membro, di cui è parimenti cittadino. L'esistenza di procedure giudiziarie o amministrative per il cambiamento di sesso o di genere non può essere un ostacolo a un tale riconoscimento automatico. Per contro, il diritto dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri a prevedere, nel loro diritto nazionale, gli effetti di tale riconoscimento e di tale iscrizione in altri atti di stato civile nonché in materia di stato delle persone, tra cui rientrano le norme sul matrimonio e sulla filiazione. Secondo l'Avvocato Generale, peraltro, è del tutto irrilevante il fatto che la domanda di riconoscimento e di iscrizione in un registro di stato civile del cambiamento di prenome e di genere acquisiti nel Regno Unito sia stata presentata in uno Stato membro dell'Unione in una data in cui il diritto dell'Unione non era più applicabile nel Regno Unito.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 maggio 2024, *A.D. e altri c. Svezia*, ric. n. 22283/21](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Espulsione – Rischio – Attori non Statali – Albania

Fatto: I ricorrenti sono membri di una famiglia albanese, genitori e tre figli. Avevano presentato domanda di protezione internazionale in Svezia, evidenziando il rischio di persecuzione da parte di attori non statali nel Paese d'origine e l'incapacità delle autorità albanesi di proteggerli (la figlia maggiore era stata vittima di un tentativo di rapimento, mentre il padre, agente di polizia impiegato nell'ambito del contrasto alla droga, aveva subito varie intimidazioni, anche con armi da fuoco e presso l'abitazione familiare). L'Agenzia svedese per la migrazione respingeva la domanda di protezione internazionale dei ricorrenti, ritenendo che le autorità albanesi avessero intrapreso azioni significative per contrastare i problemi di corruzione all'interno della polizia, ed avessero una generale capacità e volontà di proteggere i propri cittadini. Emetteva, quindi, un ordine di espulsione dei ricorrenti verso l'Albania. Davanti alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti invocano una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rimpatrio in Albania per le evidenziate ragioni.

Esito/punto di diritto: La Corte Edu, seguendo la sua precedente giurisprudenza, indica che, nel caso in cui il pericolo provenga da attori non statali, occorre dimostrare che il rischio è reale e che le autorità del Paese di destinazione non sono in grado di ovviare al rischio fornendo adeguate misure di protezione. La valutazione dell'esistenza di un simile rischio deve necessariamente essere rigorosa e sufficientemente supportata da documentazione rilevante, sia da fonti nazionali sia da altre fonti attendibili e obiettive. Nel caso di specie, la Corte, pur rilevando che la corruzione continua ad essere un problema diffuso in Albania, ritiene che la capacità delle autorità nazionali di proteggere la propria popolazione non possa essere considerata insufficiente, anche con riguardo a coloro che sono vittima di atti intimidatori da parte di un'organizzazione criminale. In mancanza di una chiara dimostrazione del rischio subito dai ricorrenti, la Corte conclude che il loro allontanamento verso l'Albania non violerebbe l'articolo 3 della CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(inammissibilità\) del 16 maggio 2024, F.O. & G.H. c. Belgio, ric. n. 9568/22](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Espulsione – Attori non statali – Stato di “vittima” – Vie di ricorso interne

Fatto: I ricorrenti sono una coppia di El Salvador. Arrivati in Belgio nel 2019, presentavano domanda di protezione internazionale a motivo di atti di persecuzione subiti da bande criminali operanti nel Paese d'origine. Il competente ufficio belga rigettava la domanda, ritenendo che la violenza tra bande non costituisse una persecuzione politica, ma atti criminali in cui le bande agiscono per motivi politici, e quindi che la Convenzione di Ginevra del 1951 non si applicasse. Inoltre, considerando che l'estorsione di cui i ricorrenti erano stati vittime era una pratica comune in El Salvador, che si trattava di una somma modesta e che i ricorrenti l'avevano pagata prima della loro partenza, le autorità belghe non ritenevano di concedere la protezione sussidiaria. I ricorrenti si rivolgevano alla Corte Edu invocando una violazione dell'art. 3 CEDU legata al loro allontanamento dal Belgio verso il Paese d'origine.

Esito/punto di diritto: La Corte evidenzia, anzitutto, che i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne: infatti, sebbene le domande di protezione internazionale fossero state respinte, essi non erano stati oggetto di un ordine di espulsione e non potevano quindi essere espulsi con la forza dal territorio belga. La Corte precisa che, nel contenzioso che riguarda soggetti stranieri, una persona non può ritenersi “vittima” ai sensi dell'art. 34 CEDU se nei suoi confronti non è stato emesso un provvedimento di espulsione. È tale provvedimento, infatti, che legittima una doglianza *ex art. 3 CEDU*, e non il mero rigetto di una domanda di protezione internazionale. Di conseguenza, poiché i ricorrenti non erano stati oggetto di un provvedimento di espulsione e avevano la possibilità di proporre ricorso sospensivo nel caso in cui tale provvedimento fosse stato emesso nei loro confronti, la Corte esclude che gli stessi ricorrenti potessero considerarsi “vittime” di una violazione della CEDU. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile *ratione personae* ai sensi dell'art. 35, par. 3, lett. a), e respinto in base all'art. 35, par. 4, della Convenzione.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 maggio 2024, Mirzoyan c. Repubblica Ceca, ric. nn. 15117/21 e 15689/21](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Art. 1, Protocollo n. 7 CEDU – Permesso di soggiorno – Sicurezza nazionale e ordine pubblico – Garanzie procedurali

Fatto: Il ricorrente è un cittadino russo che vive in Repubblica Ceca dal 2006 con la moglie, cittadina armena, e i loro quattro figli, tutti cittadini russi. Nel 2011, egli faceva domanda alle competenti autorità ceche per prorogare il suo permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro. La domanda veniva rigettata, in quanto il ricorrente veniva ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, sulla base di documenti classificati e resi solo parzialmente accessibili all'avvocato del ricorrente. Questi intraprendeva un contenzioso che coinvolgeva anche la Corte Costituzionale ceca, la quale rigettava il ricorso costituzionale portato dal ricorrente ritenendo che i suoi interessi fossero stati presi debitamente in considerazione dalle

autorità che avevano rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno. Il ricorrente adiva la Corte di Strasburgo lamentando violazioni dell'art. 8 e dell'art. 1 del Protocollo n. 7 della CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte osserva, in via preliminare, che, sebbene non fosse stata emessa alcuna decisione formale di espulsione nei confronti del ricorrente, il rifiuto di concedergli il permesso di soggiorno lo aveva di fatto privato del diritto di soggiornare legalmente nel territorio della Repubblica ceca, così interferendo con il suo diritto al rispetto della vita familiare. L'art. 8 CEDU è quindi ritenuto applicabile al caso di specie, a differenza dell'art. 1 del Protocollo n. 7, in quanto incompatibile *ratione materiae* poiché il ricorrente non era stato formalmente soggetto a un provvedimento di "espulsione". La Corte, poi, esamina le garanzie procedurali a disposizione del ricorrente. Nota che, basandosi su informazioni riservate, non messe a disposizione del ricorrente e solo parzialmente accessibili al suo avvocato, per respingere la domanda di permesso di soggiorno del ricorrente, le autorità ceche avevano limitato in modo significativo i suoi diritti procedurali. Nondimeno, ritiene comprensibile che al ricorrente e al suo rappresentante non fosse stato concesso l'accesso alle pertinenti informazioni riservate, date le potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale. Il procedimento giudiziario intrapreso dal ricorrente, inoltre, era dotato di garanzie sufficienti per controbilanciare le limitazioni dei suoi diritti procedurali e, in ogni caso, gli aveva offerto la possibilità di contestare efficacemente le affermazioni secondo cui erano in gioco la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. In tale procedimento, infine, le autorità nazionali avevano adeguatamente considerato i legami familiari del ricorrente e bilanciato gli interessi rilevanti in gioco, senza oltrepassare il margine di apprezzamento loro concesso. La Corte conclude, all'unanimità, che il rifiuto del permesso di soggiorno del ricorrente, per motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico, non viola l'art. 8 della CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(radiazione dal ruolo\) del 16 maggio 2024, M.H. & M.H. c. Grecia, ric. n. 114/19](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 13 CEDU – *Hotspot* di Moria – Grecia – Regolamento amichevole

Fatto: Il ricorso riguarda le condizioni di vita all'interno e nelle aree circostanti l'*hotspot* di Moria a Lesbo, in Grecia, nonché la disponibilità di rimedi interni per contestarle. I ricorrenti avevano presentato ricorso alla Corte di Strasburgo ai sensi degli artt. 3 e 13 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte prende atto che le parti hanno raggiunto un accordo amichevole. In base a questo, i ricorrenti rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti della Grecia, mentre detto Stato si impegna a pagare l'importo di 6.000 euro a ciascuno dei ricorrenti. Ritenendo che la transazione fosse basata sul rispetto dei diritti umani come definiti dalla CEDU e dai suoi protocolli, la Corte decide all'unanimità di cancellare il ricorso dal ruolo delle cause *ex art.* 39 della Convenzione.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Corte costituzionale, sentenza del 14 maggio 2024, n. 88](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 76 Costituzione – Articolo 1, comma 4, d.lgs. 8/2016 – Esercizio della delega – Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Depenalizzazione "cieca"

Fatto: Il Tribunale di Firenze sollevava questione di costituzionalità dell'art. 1, co. 4, d.lgs. 8/2016 perché in contrasto con l'articolo 76 Cost. Secondo la ricostruzione del Tribunale, la legge n. 67 del 2014, delegando il Governo a depenalizzare i suddetti reati, avrebbe incluso tra essi anche quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dal testo unico immigrazione, in quanto anch'esso punito con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Pertanto, l'art. 1, co. 4, d.lgs. 8/2016, che esclude dalla depenalizzazione tale reato, sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per mancato (parziale) esercizio di delega.

Esito/punto di diritto: Secondo la Corte, l'art. 1, co. 4, d.lgs. 8/2016, che esclude dalla depenalizzazione il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dal testo unico immigrazione, non si pone in contrasto con il principio direttivo della legge delega attinente alla cosiddetta depenalizzazione "cieca", rivolto a depenalizzare i reati puniti con la sola pena pecuniaria. Come precisato dalla Corte, la legge delega, al fine di selezionare i reati che avrebbero dovuto essere depenalizzati, ha utilizzato due criteri: a) quello della depenalizzazione "cieca", che prevede la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la pena pecuniaria, a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie; b) quello della depenalizzazione nominativa, che prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati. Tuttavia, la *sedes materiae* in cui deve essere considerato, al fine di valutare il possibile contrasto con l'art. 76 Cost., il problema della mancata abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui al citato art. 10-bis non è la cosiddetta depenalizzazione "cieca", bensì quella nominativa. Conseguentemente, la Corte non ha ravvisato alcun contrasto dell'art. 1, co. 4, d.lgs. 8/2016 con il principio direttivo attinente alla depenalizzazione "cieca", evocato dal rimettente come norma interposta.

Tribunale di Firenze, Sez. Protezione Internazionale, decreto del 23 maggio 2024

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento Dublino – Clausola discrezionale – Accertamento incidentale – Protezione complementare – Articolo 19, comma 1.1, d.lgs. 286/98

Fatto: Un cittadino pakistano impugnava il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione presso il quale è incardinata l'Unità Dublino (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE n. 604/2013) disponeva il suo trasferimento in Francia, ai sensi dell'art. 18.1, lettera *d*), del predetto Regolamento. In particolare, deduceva: a) la situazione di violenza; b) la mancata consegna dell'opuscolo informativo previsto dall'art. 4 del Regolamento Dublino; c) la sua mancata audizione prima dell'audizione del provvedimento di trasferimento; d) la sussistenza di fondati motivi per l'applicazione della clausola discrezionale *ex art. 17* del Regolamento Dublino III, sotto il profilo del c.d. *refoulement indirecto*.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Firenze ha innanzitutto evidenziato la portata della interferenza tra regole di riparto della competenza interstatale per l'esame della domanda di protezione internazionale – di matrice europea – e regole per la tutela giurisdizionale del diritto alla protezione complementare – di matrice nazionale. Dunque ha affermato che non è consentito precludere al ricorrente il diritto a veder decisa la domanda di protezione complementare, per la sola ragione che il sistema europeo comune di asilo prevede regole di competenza che sottraggono all'autorità italiana la competenza in merito alla domanda di protezione internazionale. Pertanto, esercitando la clausola discrezionale, ha riservato al giudice del provvedimento di trasferimento adito *ex art. 27*, del Regolamento n. 604/2013 – e, dunque, al giudice italiano – la competenza all'accertamento incidentale del *fumus* dei presupposti della protezione speciale. In proposito, ha ravvisato la sussistenza di presupposti che impongono all'autorità amministrativa la valutazione degli elementi di cui all'art. 19, co. 1.1, T.U.I., nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20. E, conseguentemente, ha affermato la competenza dello Stato italiano a decidere la domanda di protezione internazionale e complementare del ricorrente.